TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Tribunale per i Minorenni Genova

ondif osservatorio nazionale sul diritto di famiglia *Sezione Genovese*

AIAF LIGURIA

Camera Minorile di Genova

PROTOCOLLO DI INTESA

DEL 12 aprile 2023
in tema di

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE DURANTE IL PROCEDIMENTO

tra

Tribunale di Genova
Tribunale di Genova Sez. Famiglia
Tribunale per i Minorenni di Genova
Ordine degli Avvocati di Genova
Associazioni Forensi: Camera Minorile, Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori , Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

PROTOCOLLO D'INTESA

1. NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE DURANTE IL PROCEDIMENTO

1.1. Il nuovo art. 473-bis.8 cpc (introdotto dal decreto legislativo 10 OTTOBRE 2022 N. 149) prevede due ipotesi di nomina del curatore speciale durante il procedimento.

1.2. **Nomina obbligatoria**. E' obbligatoria la nomina del curatore speciale, anche d'ufficio e a pena di nullità del procedimento, nei casi di:

a) procedimento di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale (richiesto tanto dal PM, quanto dall'altro coniuge);
b) adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) se emerge una situazione di pregiudizio per il minore, tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) su richiesta del minore che ha compiuto 14 anni.

1.3. **Nomina facoltativa**. E'facoltativa la nomina del curatore speciale, adottabile anche di ufficio, quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il provvedimento va motivato succintamente.
Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso del procedimento, anche di natura cautelare, vi provvede d'ufficio il giudice che procede.

1.4. Le situazioni di pregiudizio del minore, tali da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale sono rappresentate da condotte dei genitori incompatibili con l'esercizio della responsabilità genitoriale e presuppongono, quindi, una inadeguatezza genitoriale che può condurre ad un provvedimento di sospensione e poi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

1.5. Le situazioni di inadeguatezza a rappresentare gli interessi del minore possono invece essere rappresentate anche da situazioni di elevata conflittualità tra i genitori in tema di collocazione, affidamento e frequentazione dei minori da parte degli stessi, soprattutto nei casi in cui il contrasto tra i genitori rende difficile l'esercizio della bigenitorialità e pregiudica il diritto del minore ad un adeguato rapporto con entrambi i genitori e con le altre figure parentali (in primis i nonni).A titolo esemplificativo si possono annoverare tra tali situazioni:

1.5.1. Il rifiuto o comunque l'impedimento alla frequentazione, da parte del minore, dell'altro genitore;
1.5.2. L'apposizione di ostacoli ad una regolare frequentazione e l'adozione di comportamenti che interferiscono con il pieno esercizio della bigenitorialità.
1.5.3. La rappresentazione di fatti relativi al minore o esigenze del minore non corrispondenti alla realtà o contenenti circostanze totalmente o parzialmente omesse.
1.5.4. Laddove non sono intervenuti i servizi sociali, non è stata effettuata una CTU (dalla quale si possano mappare le ragioni del conflitto – la sua dinamica – e/o la pari irresponsabilità genitoriale), non è stato effettuato un percorso di mediazione familiare, occorre prevedere che, contestualmente alla nomina del curatore speciale del minore, il Giudice, succintamente motivando e informando, raccomandi alle parti di seguire un percorso di mediazione familiare, ovvero suggerisca la nomina di un coordinatore genitoriale.

1.6 Si evidenzia che l'inadeguatezza a rappresentare gli interessi del minore va intesa anche sotto il profilo strettamente processuale, ossia come inadeguatezza a rappresentare in sede di giudizio quelli che sono i reali interessi e le effettive esigenze del minore, soprattutto laddove la conflittualità coniugale tende a far distorcere anche la stessa rappresentazione dei fatti oggettivi. Sicché, sotto tale profilo, la nomina del curatore speciale serve a permettere una rappresentazione più oggettiva e disinteressata sia della realtà familiare che del punto di vista del minore e delle sue necessità.

2. I POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE SPECIALE

2.1. Come già osservato il curatore speciale rappresenta innanzitutto la "voce" del minore nell'ambito del processo e apporta quindi nel giudizio un punto di vista indipendente dagli interessi dei genitori e più vicino alla realtà del minore stesso.
2.2. L'art. 473-bis.8 c.p.c. non specifica le modalità delle interlocuzioni che il curatore speciale può avere con gli esercenti la responsabilità genitoriale, a differenza di quanto previsto dall'art. 5 bis comma 3 della legge 184/83 per il servizio sociale. Sarà quindi compito del giudice declinare tali modalità a seconda della singola fattispecie, autorizzando, se del caso, il curatore speciale ad avere rapporti diretti con i genitori, senza la intermediazione degli avvocati in relazione a singole questioni.
2.3. Il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, ma una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e come tale può assumere qualunque iniziativa a tutela del minore senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del giudice (che quindi può impugnare) ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali e dei Servizi Sociali.
2.4. Per lo svolgimento di tale compito il curatore speciale:
2.4.1. si costituisce in giudizio per conto del minore e lo rappresenta in tutte le fasi processuali; laddove il curatore speciale sia un avvocato può costituirsi in proprio e chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio; ovvero nominare un avvocato che lo rappresenti nel procedimento;
2.4.2. provvede a depositare memorie e richieste con gli stessi poteri delle altre parti;
2.4.3. può avanzare specifiche richieste al giudice con ulteriori e autonome memorie: può presentare in particolare un progetto genitoriale, richieste in materia economica, singole istanze attinenti a necessità del minore in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportivo; rappresenta al giudice eventuali problemi in relazione al mantenimento dei rapporti con i genitori o con gli altri soggetti previsti dal provvedimento del Tribunale, in particolare ove non risulti rispettato il principio della bigenitorialità;
2.4.4. interloquisce con il Pubblico Ministero che è parte del giudizio e ne richiede l'intervento ove ritenuto;
2.4.5. può presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del giudice, secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti processuali;
2.4.6. può chiedere la nomina di un CTU e partecipa alla CTU, se disposta, con potestà di nominare un proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato);

2.4.7. Segnala aspetti problematici in relazione all'esecuzione del piano genitoriale stabilito dal Tribunale;

2.4.8 procede all'ascolto del minore (per comprenderne situazione, necessità e bisogni da rappresentare in udienza) ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.; a tale fine il curatore può incontrare il minore anche non in presenza dei genitori e, se del caso, presso il domicilio del minore;

2.4.9 Interloquisce con i servizi sociali (ove incaricati di indagine sociale o di monitoraggio del nucleo familiare o della realizzazione di un progetto di sostegno al minore o alla famiglia), con gli operatori della comunità e con la famiglia affidataria, per conoscere e verificare l'andamento di tali attività e può svolgere attività di impulso e sollecitazione ai servizi sociali o rappresentare al giudice situazioni che richiedano un intervento di quest'ultimo.

2.5 Su specifica autorizzazione del giudice il curatore speciale:

2.5.1 può interloquire con gli istituti scolastici, le strutture sanitarie, il medico curante, le strutture sportive per conoscere aspetti specifici delle problematiche del minore o sue necessità;

2.5.2 può prendere contatto con eventuali terapeuti anche privati, che abbiano in carico il/la minore (es. psicologo, neuropsichiatra, consultori, centri educativi, centri terapeutici) sempre al fine di comprendere le effettive esigenze dello stesso;

2.5.3 si confronta con i genitori, se autorizzato dal giudice, e con i difensori dei genitori per discutere tutti gli aspetti relativi alla vita del minore che assumono rilevanza nel procedimento;

2.5.4 salvo accordi diretti con le parti, ove sia necessario effettuare visite domiciliari o altri accertamenti che richiedano specifiche professionalità, può segnalarlo al Giudice che provvederà alla eventuale nomina di un ausiliario o a un incarico ai servizi sociali;

3 POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

La nuova formulazione dell'art 473-bis.8 c.p.p. **prevede che** al curatore speciale del minore il Giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

3.1 La norma codifica le prassi giurisprudenziali che già prevedevano l'attribuzione di tali poteri al curatore speciale, quale conseguenza di provvedimenti che limitavano o addirittura sospendevano la responsabilità genitoriale.
La norma amplia, inoltre, le possibilità di intervento del curatore speciale che l'art. 321 c.c. limita ai casi in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale) non volessero compiere determinati atti.

3.2 I poteri di rappresentanza sostanziale attribuiti al curatore speciale devono essere specificamente e dettagliatamente individuati, ai sensi degli artt. 473.bis-7 e 473.bis-8, c.p.c. in quanto la norma non contempla un potere di rappresentanza generale degli interessi del minore, ma prevede l'individuazione di "specifici poteri" in linea, peraltro, con l'art. 321 c.c. che prevede la nomina del curatore speciale per singoli atti.

3.3 Tali poteri si collocano all'interno del piano genitoriale che il giudice è tenuto a formulare (anche alla luce della nuova normativa) e nel quale va illustrata la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze, dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile, in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

3.4 Al curatore speciale vanno affidati compiti di rappresentanza sostanziale sulla base di decisioni giudiziarie provvisorie o parziali, che già individuano specifiche statuizioni per la cui attuazione è necessario l'intervento del curatore speciale.

4 POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E AFFIDAMENTO DEL MINORE

4.1 In base all'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. E'di tutta evidenza che, se tale esercizio è pieno, non vi è spazio per l'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale al curatore speciale: ed invero, ordinariamente, i figli minori vanno affidati a entrambi i genitori e conseguentemente vengono stabiliti dal Giudice i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

4.2 In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori il Giudice ricorre all'affidamento eterofamiliare ai sensi degli art. 4 e 5 L. 184/83 o all'affidamento ai servizi sociali ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83.
Con l'affidamento eterofamiliare o ai servizi sociali viene limitata tutta o parte della responsabilità genitoriale. E però necessario che il giudice stabilisca quali decisioni di maggiore interesse vengono assunte dall'ente affidatario e quali rimangono in capo ai genitori.

4.3 In questo caso viene nominato un curatore speciale con compiti di rappresentanza processuale, a meno che il Giudice gli attribuisca specifici poteri sostanziali.

4.4 A tale proposito occorre distinguere tra decisioni su aspetti puntuali già predefinibili al momento della pronuncia giudiziale (quali la residenza abituale del minore o la scelta della scuola) che quindi possono essere fissate nel provvedimento del Giudice (anche se sono sempre modificabili) e decisioni su aspetti della vita dei minori che invece non possono essere totalmente predefinite, in quanto si manifestano nel corso del tempo (ad esempio le decisioni genericamente riferibili alla educazione) ovvero derivano da eventi non predeterminabili (ad esempio le decisioni relative alla salute) o ancora che richiedono l'attuazione di un progetto che si evolve nel tempo e l'adesione dei genitori ad un percorso di maturazione in ordine alle proprie scelte (quali ad esempio le scelte in ordine al regime di frequentazione dei figli, al supporto psicologico degli stessi etc.). Queste ultime richiedono una fase progettuale e una attuazione progressiva, che non può essere totalmente fissata in un provvedimento, ma deve essere gestita dall'Ente affidatario con spazi di discrezionalità e, soprattutto, richiedono un approccio multidisciplinare per il quale sono necessarie plurime professionalità.

4.5 Di conseguenza le decisioni per le quali il provvedimento del giudice può ritenersi già self-executive possono essere demandate anche al curatore speciale: si pensi alla iscrizione scolastica, al consenso ad un intervento medico, al trasferimento della residenza del minore, alla iscrizione ad uno sport etc.
Viceversa le decisioni per le quali non può dettarsi da subito un progetto genitoriale stabile non possono prescindere dall'intervento dei servizi sociali e di quelli socio-sanitari proprio al fine di introdurre nella gestione della crisi familiare competenze di natura sociale, psicologica ed anche psichiatrica.

4.6 I poteri di rappresentanza sostanziale da attribuire al curatore speciale presuppongono quindi decisioni puntuali del Giudice, cui può darsi immediata esecuzione: ovvero al curatore speciale vanno attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, soprattutto con finalità esecutiva di decisioni già determinate nel provvedimento del Giudice.

4.7 Viceversa per tutte le decisioni che non possono essere predeterminate nell'ambito del piano genitoriale o che comunque richiedono una fase attuativa con spazi di discrezionalità, decisioni che peraltro normalmente riguardano la frequentazione tra genitori e figli, cui spesso si aggiunge la necessità di fornire un supporto psicologico ai minori, occorre ricorrere all'affidamento ai servizi sociali e socio-sanitari, soprattutto perché tali decisioni riguardano contesti che richiedono una professionalità specifica e non solo giuridica.

4.8 Ciò vale anche ove venga disposta una CTU di natura trasformativa nell'ambito della quale è al CTU che vanno affidati compiti di progettazione delle modalità di relazione genitori-figli.

4.9 Tale soluzione preserva il ruolo del curatore speciale che per lo più è soggetto portatore di competenze giuridiche e che quindi non può vantare le altre competenze professionali (socio-sanitarie) che servono soprattutto nella costruzione di un progetto di relazioni genitoriali.

4.10 Il Curatore speciale, avuto riguardo agli interessi del minore, può sempre sollecitare interventi dei Servizi Sociali, del CTU e/o del Tribunale.

5 RAPPORTO TRA CURATORE SPECIALE E SERVIZI SOCIALI

Nei casi in cui i servizi sociali siano incaricati di svolgere una indagine sociale (o psico-sociale in collaborazione con il consultorio) o di organizzare incontri protetti o assistiti il curatore svolgerà i compiti già delineati in base ai quali segue e osserva tali attività.
Nel caso il minore sia affidato ai servizi sociali si applicheranno le disposizioni giudiziali stabilite in base all'art. 5 bis della legge 184/1983.

6 GLI ASPETTI ECONOMICI E IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE

Nel caso in cui al curatore speciale sia attribuito anche specifico mandato in materie di gestione economica di determinate spese nell'interesse del minore, il Giudice dovrà predeterminare la somma da corrispondere per tali attività, in modo che al curatore, in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile tale da costituire titolo esecutivo, possa procedere al precetto e poi a forme esecutive dirette.

7 ASPETTI PROCESSUALI

7.1. Il curatore con compiti di sola rappresentanza processuale rimane tale fino a quando non si esaurisce il procedimento e quindi fino a quando non spirano i termini per l'impugnazione. Pertanto, se viene proposta impugnazione, il curatore mantiene il suo ruolo anche nella fase successiva, senza necessità di una nuova nomina.
7.2. Se il curatore ha compiti di rappresentanza sostanziale l'incarico permane dopo la chiusura del procedimento, se previsto nel provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 473. bis-7 c.p.c.
In tale caso il curatore speciale deve chiedere una nuova ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento davanti al Giudice tutelare, trattandosi comunque di attività giudiziale.
7.3. I casi di nomina obbligatoria del tutore o curatore in caso di pronuncia di provvedimenti di decadenza, sospensione, limitazioni della responsabilità genitoriale (durante e all'esito del procedimento) sono disciplinati dall'art. 473-bis.7 c.p.p.
7.4. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione di cui all'art. 473-bis.7 comma 2 c.p.p.
7.5. Secondo l'art. 473-bis.7 c.p.c **sono obbligatorie:**

a) la nomina del tutore del minore nel caso di pronuncia di un **provvedimento,** anche temporaneo, che dispone la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
b) la nomina del tutore nel caso di pronuncia di un **provvedimento,** anche temporaneo, che dispone la sono obbligatorie sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

7.6. Il provvedimento di nomina del tutore deve contenere l'indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il tutore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;

a) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
della periodicità con cui il tutore riferisce al Giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal Tribunale.
7.7. Copia del provvedimento di nomina è trasmessa al Giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
7.8 Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del Giudice tutelare sono esercitate dal Giudice che procede.
7.9. All'esito del procedimento il Giudice trasmette gli atti al Giudice tutelare competente.

8 SCELTA DEL CURATORE SPECIALE E DEL TUTORE

8.1 Per la nomina del curatore speciale o Tutore l'Autorità Giudiziaria ha facoltà di accedere ad un elenco speciale di Avvocati.
8.2 I predetti devono essere necessariamente iscritti nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato per le cause civili ed i procedimenti di Volontaria Giurisdizione.
8.3 Tale elenco è stato predisposto con la collaborazione del COA e raccoglie i nominativi degli avvocati esperti in materia di diritto minorile e di famiglia e/o formati attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento ad indirizzo specifico.
8.4 Tale elenco viene aggiornato periodicamente all'esito della partecipazione ai citati corsi di formazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, 17 aprile 2023

Il Presidente del Tribunale di Genova (Dott. Enrico Ravera)_____

Il Presidente del Tribunale di Genova Sez. Famiglia (Dott. Domenico Pellegrini)_____

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova (Dott. Luca Villa)_____

Il Presidente dell'Ordine Degli Avvocati di Genova (Avv. Luigi Cocchi)_____

La Presidente della Camera Minorile di Genova (Avv. Antonella Magnani)_____

Il Presidente dell'Ass. Italiana Avvocati per la famiglia e i minori (Avv. Alberto Figone)_____

Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (Avv. Cesare Fossati)_____